Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 11 ottobre 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

(8766)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 1979.

Sostituzione di alcuni membri e nomina di un membro supplente del Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, concernente la sicurezza degli impianti e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1976, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 200, concernente la costituzione del Consiglio interministeriale di coordinamento e di consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori, previsto dall'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

Visto il proprio decreto 16 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1977, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 163, con il quale, a parziale modifica degli articoli 1 e 2 del citato decreto 18 febbraio 1976, è stato provveduto a talune sostituzioni nella composizione del Consiglio stesso ed all'aggiunta di due segretari;

Vista la nota prot. n. 100/94055/29.3.191 in data 14 gennaio 1978 con la quale il Ministero della sanità ha chiesto la sostituzione, in seno al predetto Consiglio, del primo dirigente dott. Antonio Polito, collocato a riposo, con il prof. Marcello Proja, dirigente superiore medico;

Vista la nota prot. n. Rip. 0-Uff.GO/2 n. 1016./M/1/2/A in data 8 febbraio 1978, con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto la sostituzione, in seno al predetto Consiglio, del vicequestore dott. Vincenzo Parisi, nominato questore e passato a nuovo incarico, col primo dirigente vicequestore dott. Giuseppe Ferrante, direttore della divisione armi ed esplosivi della Direzione generale della pubblica sicurezza;

Visto il fonogramma protocollo n. 30204 in data 18 gennaio 1979 con il quale il Ministero delle partecipazioni statali ha designato, in seno al predetto Consiglio, in sostituzione del dott. Antonio Di Giulio, il dott. Giovanni Jannella primo dirigente della Direzione generale affari economici ed in qualità di membro supplente il dott. Fernando Callea, direttore di sezione;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica dell'art. 1 del decreto 18 febbraio 1976 citato nelle premesse:

il prof. Marcello Proja, dirigente superiore medico del Ministero della sanità, è nominato membro del consiglio interministeriale predetto, in sostituzione del primo dirigente dott. Antonio Polito;

il primo dirigente vicequestore dott. Giuseppe Ferrante, direttore della divisione armi ed esplosivi della Direzione generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, è nominato membro del Consiglio interministeriale predetto, in sostituzione del dott. Vincenzo Parisi;

il dott. Giovanni Jannella, primo dirigente della Direzione generale affari economici del Ministero delle partecipazioni statali, è nominato membro del Consiglio interministeriale predetto, in sostituzione del dott. Antonio Di Giulio, il dott. Fernando Callea, direttore di sezione del medesimo Ministero, è nominato membro supplente.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1979
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 75

(8370)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I.A.P. Industriale S.p.a., in Atessa.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma, senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di parti e pezzi staccati per motocicli « Honda » di origine e provenienza Giappone la ditta I.A.P. S.p.a. di Atessa ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 13.111.760 di cui al mod. *B*-Import n. 5265102 rilasciato dalla Banca del Monte di Bologna e Ravenna, in data 2 luglio 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 27 gennaio 1977 con un ritardo, quindi, di centoquarantasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 230311 del 12 dicembre 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo al fatto che si era reso necessario attendere, prima di poter effettuare lo sdoganamento, l'ottenimento delle prescritte licenze ministeriali, a valere sulle quali è stata effettuata l'importazione in questione;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 6 aprile 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la merce in questione era stata introdotta in temporanea custodia presso i magazzini doganali fin dal 19 luglio 1976 e che, comunque, la ditta italiana avrebbe dovuto essere preventivamente in possesso della prescritta autorizzazione ministeriale ai fini dei divieti economici;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I.A.P. S.p.a. di Atessa mediante fidejussione della Banca del Monte di Bologna e Ravenna nella misura del 5 % di Yen 13.111.760 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(8271)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1979.

Approvazione dei piani tecnici dei distretti telefonici di Baveno, Benevento, Brescia, Cortina d'Ampezzo, Gallipoli, Maglie, Menaggio, Rapallo, Stradella e della ripartizione in reti urbane dei distretti medesimi.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1970, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Sip - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n: 1594, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1976, n. 800, concernente le norme in materia di tariffe telefoniche;

Visti i piani tecnici dei distretti di: Baveno (numero 0323/2d/78), Benevento (n. 0824/2d/78), Brescia (n. 030/2d/78), Cortina d'Ampezzo (n. 0436/3d/79), Gallipoli (n. 0833/2d/78), Maglie (n. 0836/2d/78), Menaggio (n. 0344/2d/78), Rapallo (n. 0185/2d/79), Stradella (n. 0385/2d/78), presentati dalla Sip - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, espresso nella 23ª adunanza tenuta il 31 luglio 1979;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni espresso nell'adunanza n. 1467 tenuta il 1° agosto 1979;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nei pareri espressi nelle rispettive adunanze citate nel preambolo, i piani tecnici relativi all'assetto e allo sviluppo delle reti e delle centrali telefoniche dei seguenti distretti: Baveno, Benevento, Brescia, Cortina d'Ampezzo, Gallipoli, Maglie, Menaggio, Rapallo, Stradella.

Art. 2.

Gli impianti e le opere previste nei suddetti piani tecnici hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Art. 3.

E' approvata la seguente ripartizione in settori e reti urbane dei distretti:

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
	Distretto di Baveno	
1. Baveno	1. Baveno	1. Baveno
		2. Brovello-Carpugnino
		3. Gignese
		4. Stresa
2. Cannobio	1. Cannobio	1. Cannobio
		2. Cannero Riviera
		3. Cavaglio-Spoccia
		4. Cùrsolo-Orasso
		5. Falmenta
		6. Gurro
		7. Tràrego Viggiona
3. Omegna	1. Omegna	1. Omegna
		2. Arola
		3. Casale Corte Cerro
		4. Cesara
		5. Germagno
		6. Gravellona Toce
		7. Loreglia
		8. Massiola
		9. Mergozzo
		10. Nonio
		11. Pettenasco
		12. Quarna Sopra
		13. Quarna Sotto
		14. Valstrona
	2. Ornavasso	15. Ornavasso
		16. Anzola d'Ossola

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
4. Verbania	1. Verbania	1. Verbania
		2. Arizzano
		3. Aurano
		4. Bèe
		5. Cambiasca
		6. Caprezzo
		7. Cossogno
		8. Ghiffa
		9. Intragna
		10. Miazzina
		11. Oggebbio
		12. Premeno
		13. San Bernardino Verbano
		14. Vignone

Distretto di Benevento

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Benevento	1. Benevento	1. Benevento
		2. Apollosa (esclusa la località Tufara)
		3. Arpaise
		4. Calvi
		5. Castelpoto
		6. Ceppaloni (esclusa la località Tufara)
		7. S. Angelo a Cupolo
		8. S. Giorgio del Sannio
		9. S. Leucio del Sannio
		10. S. Martino Sannita
		11. S. Nazzaro
		12. S. Nicola Manfredi
2. Cerreto Sannita	1. Cerreto Sannita	1. Cerreto Sannita
		2. Cusano Mutri
		3. Guardia Sanframondi
		4. Faicchio
		5. Pietraroja
		6. S. Lorenzello
		7. S. Lorenzo Maggiore
		8. S. Lupo
3. Colle Sannita	1. Colle Sannita	1. Colle Sannita
		2. Castelpagano
		3. Circello
	2. Castelvetere in Val Fortore	4. Castelvetere in Val Fortore
4. Foglianise	1. Foglianise	1. Foglianise
		2. Campoli del Monte Taburno
		3. Cautano
		4. Paupisi
		5. Ponte
		6. Tocco Caudio
		7. Torrecuso
		8. Vitulano
5. Foiano di Val Fortore	1. Foiano di Val Fortore	1. Foiano di Val Fortore
		2. Baselice
		3. Ginestra degli Schiavoni
		4. Montefalcone di Val Fortore
		5. S. Bartolomeo in Galdo
	2. Castelfranco in Miscano	6. Castelfranco in Miscano
6. Montesarchio	1. Montesarchio	1. Montesarchio frazione Tufara (centro diviso tra i comuni di Montesarchio, Apollosa, Ceppaloni e Roccabascerana)
		2. Bonea
		3. Cervinara
		4. Pannarano
		5. Rotondi
		6. S. Martino Valle Caudina
7. Morcone	1. Morcone	1. Morcone
		2. S. Croce del Sannio
		3. Sassinoro
8. Paduli	1. Paduli	1. Paduli
		2. Apice
		3. S. Arcangelo Trimonte
	2. Buonalbergo	4. Buonalbergo

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
9. Pesco Sannita	1. Pesco Sannita	1. Pesco Sannita
		2. Fragneto l'Abate
		3. Fragneto Monforte
		4. Molinara
		5. Pago Veiano
		6. Pietrelcina
		7. Reinò
		8. S. Giorgio la Molara
		9. S. Marco dei Cavoti
10. Pontelandolfo	1. Pontelandolfo	1. Pontelandolfo
		2. Campolattaro
		3. Casalduni
11. Telese	1. Telese	1. Telese
		2. Amorosi
		3. Castelvenere
		4. Frasso Telesino
		5. Melizzano
		6. Puglianello
		7. S. Salvatore Telesino
		8 Solopaca
	2. Dugenta	9. Dugenta

Distretto di Brescia

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Brescia	1. Brescia	1 Brescia
		2. Borgosatollo
		3. Botticino
		4. Bovezzo
		5. Castegnato
		6. Castel Mella
		7. Castenedolo
		8 Cellatica
		9. Collebeato
		10. Concesio
		11. Flero
		12. Gussago
		13. Mazzano
		14. Montirone
		15. Nave
		16. Poncarale
		17. Rezzato
		18 Roncadelle
		19. San Zeno Naviglio
		20. Torbole Casaglia
	2. Bagnolo Mella	21 Bagnolo Mella
	3. Bedizzole	22 Bedizzole
	4. Caino	23. Caino
	5. Nuvolento	24 Nuvolento
		25 Nuvolera
		26 Paitone
		27 Serle
	6. Ospitaletto	28. Ospitaletto
	7. Passirano	29. Passirano
		30. Monticelli Brusati
		31. Ome
		32. Paderno Franciacorta
	8. Prevalle	33. Prevalle
		34. Calvagese della Riviera
	9. Rodengo Saiano	35. Rodengo Saiano
	10. Travagliato	36. Travagliato
2. Chiari	1. Chiari	1. Chiari
		2. Castelcovati
		3. Castrezzato
		4. Cologne
		5. Roccafranca
		6. Rudiano
		7. Urago d'Oglio
3. Dello	1. Dello	1. Dello
		2. Azzano Mella
		3. Barbariga
		4. Brandico
		5. Capriano del Colle
		6. Corzano
		7. Longhena

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
		8. Mairano 9. Offlaga 10. San Paolo
	2. Trenzano	11. Trenzano 12. Berlingo 13. Comezzano-Cizzago 14. Lograto 15. Maclodio
4. Desenzano del Garda	1. Desenzano del Garda	1. Desenzano del Garda 2. Lonato 3. Padenghe sul Garda 4. Pozzolengo 5. Sirmione
5. Ghedi	1. Ghedi	1. Ghedi 2. Leno
6. Gottolengo	1. Gottolengo	1. Gottolengo 2. Cigole 3. Fiesse 4. Gambara 5. Isorella 6. Milzano 7. Pavone del Mella 8. Pralboino 9. Remedello 10. Seniga 11. Visano
7. Iseo	1. Iseo	1. Iseo 2. Corte Franca 3. Marone 4. Monte Isola 5. Provaglio d'Iseo 6. Sale Marasino 7. Sulzano 8. Zone
8. Montichiari	1. Montichiari	1. Montichiari 2. Acquafredda 3. Calcinato 4. Calvisano 5. Carpenedolo
9. Orzinuovi	1. Orzinuovi	1. Orzinuovi 2. Borgo San Giacomo 3. Orzivecchi 4. Pompiano 5. Villachiara località Isola (fraz. del comune di Azzanello CD, CS e RU di Soresina)
10. Palazzolo sull'Oglio	1. Palazzolo sull'Oglio	1. Palazzolo sull'Oglio 2. Adro 3. Capriolo 4. Pontoglio località Cividino e Quintano (fraz. del Comune di Castelli Calepio CD di Bergamo, CS e RU di Grumello del Monte)
11. Pezzaze	1. Pezzaze	1. Pezzaze 2. Bovegno 3. Collio 4. Irma 5. Marmentino 6. Tavernole sul Mella
12. Rovato	1. Rovato	1. Rovato 2. Cazzago San Martino 3. Coccaglio 4. Erbusco
13. Sarezzo	1. Sarezzo	1. Sarezzo 2. Brione 3. Gardone Val Trompia 4. Lodrino 5. Lumezzane 6. Marcheno 7. Polaveno 8. Villa Carcina

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
14. Verolanuova	1. Verolanuova	1. Verolanuova 2. Alfianello 3. Bassano Bresciano 4. Manerbio 5. Pontevico 6. Quinzano d'Oglio 7. San Gervasio Bresciano 8. Verolavecchia

Distretto di Cortina d'Ampezzo

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Cortina d'Ampezzo	1. Cortina d'Ampezzo	1. Cortina d'Ampezzo 2. S. Vito di Cadore Misurina, area del Comune di Auronzo di Cadore, (RU, CS Auronzo di Cadore, CD Pieve di Cadore). Istituto Dolomiti, area del Comune di Borca di Cadore (RU, CS Borca di Cadore, CD Pieve di Cadore).
2. Livinallongo del Col di Lana	1. Livinallongo del Col di Lana	1. Livinallongo del Col di Lana, esclusa località Passo Pordoi (RU, CS Canazei, CD Cavalese, CC Verona)

Distretto di Gallipoli

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Gallipoli	1. Gallipoli	1. Gallipoli 2. Alezio 3. Sannicola
2. Alessano	1. Alessano	1. Alessano 2. Acquarica del Capo 3. Castrignano del Capo 4. Corsano 5. Gagliano del Capo 6 Miggiano 7. Montesano Salentino 8 Morciano di Leuca 9 Patù 10 Presicce 11. Salve 12. Specchia 13. Tiggiano 14. Tricase
3. Nardò	1. Nardò	1. Nardò (escluse le località Monteruga e Santa Chiara) 2. Galatone
	2. Porto Cesareo	3. Porto Cesareo località Monteruga e Santa Chiara (aree appartenenti al comune di Nardò).
4. Parabita	1. Parabita	1. Parabita 2. Casarano 3. Collepasso 4. Matino 5. Tuglie
5. Racale	1. Racale	1. Racale 2. Alliste 3. Melissano 4. Taviano 5. Ugento
6. Ruffano	1. Ruffano	1. Ruffano 2. Supersano 3. Taurisano

Distretto di Maglie

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Maglie	1. Maglie	1. Maglie 2. Bagnolo del Salento 3. Cannole 4. Corigliano d'Otranto 5. Cursi 6. Giuggianello 7. Melpignano 8. Muro Leccese 9. Palmariggi 10. Sanarica 11. Scorrano

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
2. Galatina	1. Galatina	1. Galatina
		2. Aradeo
		3. Cutrofiano
		4. Neviano
		5. Seclì
		6. Sogliano Cavour
		7. Soleto
		8. Sternatia
		9. Zollino
3. Martano	1. Martano	1. Martano
		2. Carpignano Salentino
		3. Castrignano dei Greci
4. Otranto	1. Otranto	1. Otranto
		2. Giurdignano
		3. Minervino di Lecce (esclusa la frazione Cocumola)
		4. Uggiano la Chiesa
5. Poggiardo	1. Poggiardo	1. Poggiardo
		2. Andrano
		3. Botrugno
		4. Castro
		5. Diso
		6. Nociglia
		7. Ortelle
		8. San Cassiano
		9. Santa Cesarea Terme
		10. Spongano
		11. Surano
		località Cocumola (frazione del comune di Minervino di Lecce).

Distretto di Menaggio

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
1. Menaggio	1. Menaggio	1. Menaggio
		2. Bene Lario
		3. Grandola ed Uniti
		4. Griante
		5. Lenno
		6. Mezzegra
		7. Ossuccio
		8. Plesio
		9. Sala Comacina
		10. Sant'Abbondio
		11. S.M. Rezzonico
		12. Tremezzo
2. Dongo	1. Dongo	1. Dongo
		2. Consiglio di Rumo
		3. Cremia
		4. Domaso
		5. Dosso del Liro
		6. Garzeno
		7. Gera Lario
		8. Germasino
		9. Gravedona
		10. Livo
		11. Montemezzo
		12. Musso
		13. Peglio
		14. Pianello del Lario
		15. Sorico (escluse le località Colombaro e Nigolo incorporate nel CD di Sondrio, CS di Morbegno, RU di Delebio)
		16. Stazzona
		17. Trezzone
		18. Vercana
3. Porlezza	1. Porlezza	1. Porlezza
		2. Carlazzo
		3. Cavargna
		4. Claino con Osteno
		5. Corrido
		6. Cusino
		7. S. Bartolomeo Val Cavargna
		8. S. Nazzaro Val Cavargna
		9. Val Rezzo
		10. Valsolda (esclusa la frazione S. Margherita incorporata nel CD di Como, CS e RU di S. Fedele Intelvi)

Settori	Reti urbane	Comuni serviti
	Distretto di Rapallo	
1. Rapallo	1. Rapallo	1. Rapallo
		2. Portofino
		3. S. Margherita Ligure
		4. Zoagli
2. Chiavari	1. Chiavari	1. Chiavari
		2. Carasco
		3. Cogorno
		4. Lavagna
		5. Leivi
		6. Mezzanego
		7. Ne
		8. S. Colombano Certenoli
	2. Borzonasca	1. Borzonasca
	3. Orero	1. Orero
		2. Coreglia Ligure
3. Recco	1. Recco	1. Recco
		2. Avegno
		3. Camogli
		4. Sori
4. Rezzoaglio	1. Rezzoaglio	1. Rezzoaglio
		2. S. Stefano d'Aveto
5. Sestri Levante	1. Sestri Levante	1. Sestri Levante
		2. Casarza Ligure
		3. Castiglione Chiavarese
		4. Moneglia
6. Uscio	1. Uscio	1. Uscio
		2. Cicagna
		3. Favale di Malvaro
		4. Lorsica
		5. Lumarzo
		6. Moconesi
		7. Neirone
		8. Tribogna
	Distretto di Stradella	
1. Stradella	1. Stradella	1. Stradella
		2. Albaredo Arnaboldi
		3. Arena Po
		4. Barbianello
		5. Bosnasco
		6. Broni
		7. Campospinoso
		8. Canneto Pavese
		9. Casanova Lonati
		10. Castana
		11. Cigognola
		12. Lirio
		13. Mezzanino (esclusa l'isola amm.va Bottarone CD, CS e RU di Pavia)
		14. Montescano
		15. Montù Beccaria
		16. Pietra de' Giorgi
		17. Portalbera
		18. Redavalle
		19. Rovescala
		20. San Damiano al Colle
		21. San Cipriano Po
		22. Santa Maria della Versa
		23. Zenevredo
	2. Montecalvo Versiggia	24. Montecalvo Versiggia
		25. Canevino
		26. Golferenzo
		27. Rocca de' Giorgi
		28. Volpara
	3. Ruino	29. Ruino
	4. Verrua Po	30. Verrua Po
		31. Rea

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1979

Il Ministro: COLOMBO

(8675)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1979.

Approvazione del piano tecnico Sip n. 045/C « Cavo telefonico Cagliari-Macomer ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1970, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Sip - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modifiche;

Visto il piano tecnico n. 045/C « Cavo telefonico Cagliari-Macomer » presentato dalla Sip - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a.;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, espresso nell'adunanza n. 23 (sezione 1ª) tenuta il 31 luglio 1979, sul citato piano tecnico;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella 1467ª adunanza tenuta il 1° agosto 1979, sul citato piano tecnico;

Decreta:

E' approvato, con le riserve poste dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e della automazione e dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nei pareri espressi nelle rispettive adunanze citate nel preambolo, il piano tecnico Sip n. 045/C « Cavo telefonico Cagliari-Macomer ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1979

Il Ministro: COLOMBO

(8674)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.lli Guarino di Donato S.n.c., in Solofra.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 7 agosto 1978 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di quaranta balle di pelli di « capre batti genuine » di marca e numeri MRF 3641/3680 e quaranta balle di pelli di « capre batti tipo » di marca e numeri MRF 3681/3720 di origine e provenienza Etiopia la ditta F.lli Guarino di Donato ha effettuato pagamenti anticipati di US $ 27.150 e US $ 23.155 di cui ai modelli *B*-Import numeri 5916804 e 5916803 entrambi del 25 agosto 1976 rilasciati dal Banco di Napoli, Avellino;

Considerato che, a seguito di un incendio scoppiato l'8 luglio 1976 a bordo della nave vettrice e del successivo allagamento delle stive, la merce, gravemente danneggiata, è stata sbarcata e venduta « alle migliori condizioni » per consentirne l'immediata lavorazione ed evitare così, la perdita totale;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero dei commercio con l'estero con nota numero 080/090 del 18 maggio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la compagnia assicuratrice « Siat » ha provveduto alla liquidazione del danno, ma che, per quanto riguarda il secondo lotto di merce (quaranta balle di pelli di « capre batti tipo » di marca e numero MRF 3681/3720), l'operatore ha esibito un atto di quietanza riferentesi ad una polizza di assicurazione che riguarda merce diversa da quella suindicata e che l'operatore medesimo, sia pure sollecitato dall'Ufficio italiano dei cambi, non ha provveduto a dare alcun chiarimento in merito a tale discordanza;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.lli Guarino di Donato S.n.c. - Solofra, mediante fidejussione del Banco di Napoli di Avellino nella misura del 5 % di US $ 23.155 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(8268)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italsider S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di parti di macchine di origine e provenienza U.S.A. la ditta Italsider S.p.a. di Genova ha effettuato un pagamento anticipato di US $ 9.304,32 di cui al mod. *B*-Import 4340232 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Genova ed Imperia in data 27 giugno 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Taranto il 7 novembre 1975 con un ritardo, quindi, di giorni centotre rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 340001 del 22 settembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo ad una serie di circostanze di natura aziendale (scioperi ed agitazioni del personale, ristrutturazione aziendale) che all'epoca non avrebbero reso opportuno il pronto sdoganamento di materiale di non immediato impiego;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza dell'8 settembre 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126 la imputabilità della richiesta importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzata da problemi di natura strettamente aziendale; peraltro non documentati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, di dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italsider S.p.a. di Genova, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Genova ed Imperia nella misura del 5 % di $ 9.304,32 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(8273)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.B.M. - Filati Biagioli Modesto, in Prato.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di settanta balle di peli fini di cachemire, di origine Mongolia e provenienza Cecoslovacchia, la ditta F.B.M. - Filati Biagioli Modesto, in Prato (Firenze), ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 247.417,50 di cui al mod. *B*-Import n. 5838497 rilasciato dalla Banca commerciale italiana in data 29 novembre 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Biella il 27 giugno 1977 con un ritardo, quindi, di giorni centoquarantanove rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 307152 del 21 marzo 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta interessata ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo al tempo occorso per ottenere da questo Ministero la necessaria autorizzazione all'importazione;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 5 settembre 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima in quanto quest'ultima, già prima di effettuare il pagamento anticipato, avrebbe dovuto essere in possesso della prescritta autorizzazione ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.B.M. di Prato (Firenze), mediante fidejussione della Banca commerciale italiana di Prato nella misura del 5 % di Fr. Sv. 247.417,50 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(8270)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2068/79 della commissione, del 24 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2069/79 della commissione, del 24 settembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2070/79 della commissione, del 24 settembre 1979, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di mele originarie della Jugoslavia

Regolamento (CEE) n. 2071/79 della commissione, del 24 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 242 *del* 25 *settembre* 1979.

(226/C)

Regolamento (CEE) n. 2072/79 della commissione, del 25 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2073/79 della commissione, del 25 settembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2074/79 della commissione, del 25 settembre 1979, recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 1785/79 relativo allo smercio temporaneo a prezzo ridotto, durante la campagna 1979/1980, di burro destinato al consumo diretto nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 2075/79 della commissione, del 25 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 243 *del* 26 *settembre* 1979.

(227/C)

Regolamento (CEE) n. 2076/79 della commissione, del 26 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2077/79 della commissione, del 26 settembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2078/79 della commissione, del 26 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2079/79 della commissione, del 26 settembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2080/79 della commissione, del 25 settembre 1979, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 2081/79 della commissione, del 26 settembre 1979, relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di ricino.

Regolamento (CEE) n. 2082/79 della commissione, del 26 settembre 1979, recante modalità di applicazione dell'integrazione supplementare per i semi di ricino.

Regolamento (CEE) n. 2083/79 della commissione, del 26 settembre 1979, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1799/76 relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di lino.

Regolamento (CEE) n. 2084/79 della commissione, del 26 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 2085/79 della commissione, del 26 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2086/79 della commissione, del 26 settembre 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2087/79 della commissione, del 26 settembre 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2088/79 della commissione, del 26 settembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 244 *del* 27 *settembre* 1979.

(228/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 196

Corso dei cambi dell'8 ottobre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	827,05	827,05	827,15	827,05	827 —	816,50	826,95	827,05	827,05	827,05
Dollaro canadese	708,70	708,70	708,50	708,70	708,90	700,80	708,50	708,70	708,70	708,70
Marco germanico	463,75	463,75	463,25	463,75	463,50	465 —	463,50	463,75	463,75	463,75
Fiorino olandese	417,32	417,32	416,60	417,32	417 —	417,40	417,34	417,32	417,32	417,30
Franco belga	28,635	28,635	28,63	28,635	28,65	28,60	28,626	28,635	28,635	28,60
Franco francese	197,10	197,10	197,25	197,10	197,40	197,30	197,09	197,10	197,10	197 —
Lira sterlina	1785,70	1785,70	1787 —	1785,70	1784 —	1785,40	1784,40	1785,70	1785,70	1785,70
Lira irlandese	1735 —	1735 —	1735 —	1735 —	1737,50	—	1739 —	1735 —	1735 —	—
Corona danese	158,48	158,48	157,39	158,48	158,30	158,68	158,37	158,48	158,48	158,50
Corona norvegese	166,30	166,30	166,20	166,30	166,20	166,50	166,33	166,30	166,30	166,30
Corona svedese	197,27	197,27	197,10	197,27	197,35	196 —	197,25	197,27	197,27	197,25
Franco svizzero	512,55	512,55	512,65	512,55	514,15	517 —	512,32	512,55	512,55	512,50
Scellino austriaco	64,31	64,31	64,45	64,31	64,40	64,48	64,36	64,31	64,31	64,30
Escudo portoghese	16,35	16,35	16,65	16,35	16,70	16,75	16,73	16,35	16,35	16,65
Peseta spagnola	12,516	12,516	12,50	12,516	12,50	12,40	12,522	12,516	12.516	12,50
Yen giapponese	3,672	3,672	3,6850	3,672	3,67	3,75	3,673	3,672	3,672	3,67

Media dei titoli dell'8 ottobre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	74,725
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,400
» 5,50 % » » 1968-83	84,950
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,175
» 6 % » » 1971-86	77,825
» 6 % » » 1972-87	76,050
» 9 % » » 1975-90	82,525
» 9 % » » 1976-91	83,675
» 10 % » » 1977-92	87,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,200
» » » » 1- 3-1978/80	100,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,350
» » » » 1- 8-1978/80	100,350
» » » » 1-10-1978/80	100,300
» » » » 1- 3-1979/81	100,350
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,625
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,400
» » » 10 % 1- 1-1981	97,450
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,350
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,800
» » » 12 % 1- 4-1982	98,625
» » » 12 % 1-10-1983	96,975
» » » 12 % 1- 1-1984	97 —
» » » 12 % 1- 4-1984	96,350
» » » 12 % 1-10-1987	96,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 ottobre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	827 —
Dollaro canadese	708,60
Marco germanico	463,625
Fiorino olandese	417,33
Franco belga	28,63
Franco francese	197,095
Lira sterlina	1785,05
Lira irlandese	1737 —
Corona danese	158,425
Corona norvegese	166,315
Corona svedese	197,26
Franco svizzero	512,43
Scellino austriaco	64,335
Escudo portoghese	16,69
Peseta spagnola	12,519
Yen giapponese	3,672

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica chirurgica e cardiochirurgia posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(8698)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso le facoltà e per i posti sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

servizi generali . . posti n. 2

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di microbiologia . posti n. 1
istituto di semeiotica chirurgica . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(8697)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti, le cattedre e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di chirurgia del cuore e grossi vasi . posti n. 1
istituto di clinica delle malattie nervose e mentali . . . . » 2
istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica II . . . . » 2
istituto di clinica urologica . . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(8699)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di giurisprudenza:

istituto giuridico . . . . posti n. 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(8701)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di medicina del lavoro . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(8702)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per i posti sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

cattedra di costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti . . . . posti n. 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(8700)

Concorso ad un posto di tecnico terapista della riabilitazione presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici terapisti della riabilitazione delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica delle malatie nervose e mentali posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, diploma degli istituti magistrali integrato dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910, diploma rilasciato dagli istituti tecnici.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(8703)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di geriatria, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di geriatria, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di geriatria, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Fusari Gian Pietro, nato a Verona il 1° gennaio 1942 . . . . punti 98 su 100
2. Raganato Giuseppe Antonio, nato a Copertino il 9 febbraio 1940 . . . . . » 97 »
3. Longobardi Vincenzo, nato a Carbonara di Bari il 22 novembre 1933 . . . » 94 »
4. Di Feliciantonio Roberto, nato ad Ancona il 21 marzo 1936 . . . . . . » 93 »
5. Cimino Claudio, nato a Porto Said l'11 dicembre 1932 . . . . » 90 »
6. Scali Giuseppe, nato a Nicastro il 28 aprile 1938 . . . . » 90 »
7. Tentoni Franco, nato ad Ancona il 28 maggio 1923 . . . . » 89 »
8. Tiberi Flavio, nato ad Ancona il 1° agosto 1938 . . . . » 88 »
9. Vesco Rufillo, nato a Mogliano Veneto il 23 gennaio 1935 . . . . . . » 88 »
10. Rinarelli Emanuele, nato a Monza il 4 agosto 1930 . . . . » 87 »
11. Cordella Giovanni, nato a Brindisi il 21 luglio 1932 . . . . » 86 »
12. Passigli Andrea, nato a Pontassieve il 19 giugno 1943 . . . . » 86 »
13. Binda Francesco, nato a Vicenza il 13 luglio 1934 . . . . » 85 »
14. Galetti Giuseppe, nato a Milano il 5 marzo 1942 » 85 »
15. Langella Alfonso, nato a Boscoreale il 14 giugno 1927 . . . . » 85 »
16. Orecchia Raffaele, nato a Taurasi il 14 settembre 1934 . . . . » 84 »
17. Scopel Francesco, nato a Padova il 23 gennaio 1930 . . . . » 84 »
18. Bontempi Enzo, nato a Vazzola l'8 maggio 1930 . . . . » 83 »
19. Martelli Francesco, nato a Portigliola l'11 marzo 1936 . . . . » 83 »
20. Fabbrica Emanuele, nato a Milano il 13 luglio 1936 . . . . » 82 »
21. Loliva Francesco Paolo, nato a Bari il 7 luglio 1937 . . . . » 82 »
22. Guggino Giuseppe, nato a Bivona il 22 dicembre 1939 . . . . » 81 »
23. Principe Carmine, nato a Roccabascerana il 4 gennaio 1925 . . . . . . » 81 »
24. Astolfi Sabino Giuseppe, nato a Canosa il 16 novembre 1939 . . . . . » 80 »
25. Baietti Marcello, nato a Roma il 15 gennaio 1940 . . . . » 77 »
26. Panconi Damiano, nato a Lucca il 3 novembre 1941 . . . . » 76 »
27. Gardelli Giuseppe, nato a Forlì il 3 agosto 1937 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8291)

OSPEDALE DI LENTINI

Concorso ad un posto di assistente del centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro trasfusionale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lentini (Siracusa).

(3275/S)

OSPEDALE «S. MARIA» DI MONTAGNANA

Concorso ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montagnana (Padova).

(3276/S)

OSPEDALE DI RHO

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rho (Milano).

(3277/S)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorso ad un posto di primario della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(3322/S)

OSPEDALI DI BRONI E STRADELLA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Broni (Pavia).

(3287/S)

OSPEDALE CIVILE «S. ISIDORO» DI TRESCORE BALNEARIO

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Trescore Balneario (Bergamo).

(3288/S)

OSPEDALE «E. AGNELLI» DI PINEROLO

Concorso a tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pinerolo (Torino).

(3289/S)

OSPEDALE CIVILE DI OSTUNI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ostuni (Brindisi).

(3279/S)

OSPEDALI DI VIMERCATE E ORNAGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della prima divisione di chirurgia generale;

due posti di assistente del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vimercate (Milano).

(3290/S)

OSPEDALE « N. MELLI » DI S. PIETRO VERNOTICO

Concorso ad un posto di primario di medicina nucleare e terapia fisica radiante

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina nucleare e terapia fisica radiante.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Pietro Vernotico (Brindisi).

(3278/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI LUGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di anatomia e istologia patologica;

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente di Lugo (Ravenna).

(3281/S)

OSPEDALE CIVILE « A. G. P. » DI ROCCAROMANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di assistente analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Roccaromana (Caserta).

(3327/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIACENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario della prima divisione di medicina generale;

due posti di aiuto della seconda divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione amministrativa, ufficio personale, dell'ente in Piacenza.

(3282/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario del servizio di istologia e anatomia patologica;

un posto di aiuto della prima divisione chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(3298/S)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1979, n. **42.**

Trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 26 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' abrogato l'art. 3 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 23.

Art. 2.

A decorrere dal 1° ottobre 1978, al personale della Regione, comandato in missione fuori dal comune di ordinaria sede di servizio, in località distante almeno 10 chilometri, spetta l'indennità di trasferta nella misura di seguito indicata per ogni ventiquattro ore di assenza dalla sede (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio):

a) personale del VII, VI e V livello funzionale L. 19.100;
b) rimanente personale L. 14.000.

Per le ore residuali alle ore 24 o per missioni di durata inferiore alle ore 24, l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione.

Art. 3.

Le missioni sono preventivamente disposte dal responsabile dell'ufficio oppure dall'amministratore competente, qualora si tratti del responsabile stesso, se si svolgono nell'ambito della Regione; dall'amministratore competente, su proposta del responsabile dell'ufficio, se si svolgono nel restante territorio della Repubblica; dalla giunta regionale se si svolgono all'estero.

Le missioni del personale in servizio presso gli uffici del consiglio regionale sono preventivamente disposte dal responsabile dell'ufficio, oppure dal presidente del consiglio, qualora si tratti del responsabile stesso, se si svolgono nell'ambito della Regione; dal presidente del consiglio, su proposta del responsabile dell'ufficio, se si svolgono nel restante territorio della Repubblica; dall'ufficio di presidenza del consiglio se si svolgono all'estero.

In luogo dell'intero trattamento di missione al personale è data facoltà di chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, dell'albergo di seconda categoria per il personale dal I al V livello e di prima per il rimanente personale. In tal caso le misure dell'indennità di trasferta sono ridotte di un terzo.

L'indennità di trasferta non è dovuta quando la missione:

a) sia compiuta nella località di abituale dimora;
b) si protragga, senza giustificato motivo, oltre le effettive esigenze di servizio;
c) sia di durata inferiore alle quattro ore;
d) si protragga, con interruzioni inferiori a mesi due, per oltre duecentoquaranta giorni;
e) sia compiuta nell'ambito della circoscrizione o zona, come normale servizio d'istituto dal personale di sorveglianza e/o di custodia.

L'indennità di trasferta è ridotta di un terzo, della metà e di due terzi qualora il dipendente in missione fruisca rispettivamente di alloggio, vitto, alloggio e vitto gratuiti.

E' consentito al dipendente comandato in missione chiedere una anticipazione pari ai due terzi del presumibile importo delle indennità che gli spettano ed all'intero delle spese di viaggio.

L'indennità di trasferta ai dipendenti comandati in missione all'estero è disciplinata dalla legge regionale n. 21 del 12 agosto 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando la facoltà di cui al precedente terzo comma.

Art. 4.

Il dipendente inviato in missione in località distanti sino ad ottanta chilometri dall'ordinaria sede di servizio deve rientrare giornalmente in sede, ogni qualvolta tale rientro sia consentito da servizi di linea che prevedono una durata del viaggio non superiore a novanta minuti, con il mezzo più veloce.

Art. 5.

Qualora particolari esigenze di servizio lo impongono e qualora risulti economicamente più conveniente l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale.

In tal caso la misura dell'indennità chilometrica è ragguagliata ad un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

Al dipendente è rimborsata, inoltre, l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

L'uso del mezzo proprio di trasporto è autorizzato di volta in volta dal presidente della giunta, dal presidente del consiglio e da ciascun assessore, secondo la rispettiva competenza, oppure, su delega di questi ultimi, dal responsabile del settore e dell'ufficio.

L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio viene rilasciata a domanda previa acquisizione di dichiarazione sottoscritta dal dipendente di esonero della Regione da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo per danni a terzi o a cose.

Art. 6.

Al personale in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per viaggi effettuati su mezzi pubblici di trasporto di linea extraurbani, compresi quelli di collegamento fra gli aeroporti, porti, stazioni ferroviarie, ecc. e la sede presso cui il dipendente è comandato in missione.

Per i viaggi in ferrovia o su piroscafi compete il rimborso della spesa effettivamente sostenuta (escluso l'eventuale supplemento per il vitto):

per il biglietto, nei limiti del costo a tariffa d'uso, di seconda classe per il personale dal I al III livello, di prima classe per il rimanente personale;

per l'uso dei treni rapidi e di qualsiasi altra categoria speciale;

per l'uso di un posto in vagone letto di prima classe per il personale del VI e VII livello e di classe turistica per il personale dei restanti livelli;

per l'uso di una cuccetta secondo la classe di diritto.

Il rimborso della spesa sostenuta spetta anche per i viaggi effettuati con altri servizi pubblici di linea o in aereo.

In quest'ultimo caso, per la copertura del relativo rischio, l'amministrazione è tenuta a stipulare contratto di assicurazione sulla vita per morte o invalidità permanente nel limite massimo ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente di dieci.

In aggiunta al rimborso di cui ai precedenti commi è dovuta una indennità supplementare pari al dieci per cento del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea terrestre o marittima, ed al cinque per cento del costo del biglietto stesso, se il viaggio è compiuto in aereo.

Per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di mezzi spetta l'indennità di L. 150 a chilometro.

Qualora non sia esibita, per smarrimento, la documentazione relativa alle spese di viaggio, il rimborso delle stesse è commisurato al costo dei viaggi nella classe più economica dei mezzi pubblici di linea con l'esclusione dell'aereo.

Art. 7.

I rimborsi e le indennità di cui ai precedenti articoli competono per tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede anche se il personale non acquista titolo alla indennità di missione.

Art. 8.

Al dipendente con sede di servizio fuori del centro abitato, non servita con regolari mezzi di linea, compete la indennità di cui all'art. 5 per l'uso del mezzo proprio nel tratto tra il posto di lavoro e il centro più vicino.

Art. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, le misure delle indennità di trasferta e delle altre indennità e rimborsi previsti dalla presente legge, esclusa quella di cui al secondo comma dello art. 5, sono rideterminate annualmente con decreto del presidente della Regione sulla base degli indici rilevati per la maggiorazione della indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 25 luglio 1959, n. 324, e successive modifiche ed integrazioni.

L'aumento non può comunque eccedere il limite del dieci per cento delle misure in atto nell'anno precedente nè essere superiore all'incremento che annualmente il Ministero del tesoro fisserà per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 10.

Nei casi di trasferimento d'ufficio della sede di servizio spetta una indennità di prima sistemazione di L. 170.000, ridotta di un terzo nel caso di dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del relativo provvedimento.

L'indennità di cui al comma precedente è maggiorata di un importo corrispondente a tre mensilità della indennità integrativa speciale vigente alla data di decorrenza del trasferimento.

Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, per se stesso e per ciascuna persona della famiglia, per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto nei limiti di cui all'art. 6, oltre le indennità supplementari di cui al quarto comma dello stesso articolo.

Nel caso di trasferimento effettuato con mezzo proprio compete l'indennità chilometrica di cui al secondo comma dell'art. 5, oltre una indennità di L. 100 per ciascuna persona di famiglia.

Agli effetti dei precedenti commi si considerano come facenti parte della famiglia, purchè conviventi abitualmente con il dipendente ed a carico di questi: figli legittimi, figliastri, figli legittimati e naturali legalmente riconosciuti, figli adottivi ed affiliati, di età non superiore ai 25 anni, coniuge, genitori, affini in linea retta ascendente, fratelli minorenni e sorelle nubili.

Spetta altresì il rimborso delle spese sostenute e documentate per il trasporto, comprensivo del carico e scarico, delle masserizie fino ad un massimo di L. 16.000 per ogni quintale e fino ad un massimo di 40 quintali.

Art. 11.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa riferimento alla normativa di cui alle leggi statali 10 dicembre 1973, n. 836, 26 luglio 1978, n. 417 e decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte come segue:

per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1978, in lire 150.000.000, mediante imputazione al cap. 42 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 - parte II spesa, approvato con legge regionale n. 31 del 6 giugno 1979;

per l'anno 1979, in L. 500.000.000, mediante imputazione al precedente cap. 41 dello stesso bilancio di previsione per il 1979.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 17 luglio 1979

QUARTA

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1979, n. 43.

Normativa per la determinazione delle caratteristiche e per la fornitura delle uniformi al personale avente diritto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 26 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Al personale della regione Puglia che espleta mansioni di:

a) custode;
b) portiere;
c) commesso;
d) commesso aula;
e) commesso alla presidenza della giunta e del consiglio;
f) autista;
g) garagista;
h) vigile sanitario;
i) guardia giurata particolare;
l) operaio;
m) addetto ai servizi tecnici;
n) inserviente,

è assegnata l'uniforme ed i capi di vestiario previsti dalle disposizioni di cui alla presente legge.

La spesa relativa alla fornitura di cui alla presente legge è posta a carico del bilancio regionale.

Capo II

Titolo I

Dotazione capi vestiario

Art. 2.

Capi di vestiario per custodi, portieri (qualora non siano anche guardie giurate particolari) e commessi, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), dell'art. 1:

A) *Uniforme invernale*:

a) giacca ad un petto, due bottoni, tasche a toppa, un taschino al petto lato sinistro, tutta bacchettata sul davanti, due tasche interne, completa di bottoni civili e scudetto in metallo con fermaglio riportante intrecciata la sigla R.P. (regione Puglia) da applicarsi sul taschino;

b) pantalone con taglio classico, senza risvolti, a due tasche trasversali, una tasca posteriore, foderato sul davanti sin sotto il ginocchio.

L'intera uniforme sarà confezionata in tessuto di grisaglia-gabardine del peso di gr. 500/ml., colore bleu scuro.

La composizione sarà di lana 65% - poliestere 35% (percentuali di massima);

c) camicia in tessuto misto (con le seguenti percentuali di massima: 65% terital e 35% cotone) in color grigio azzurro, manica lunga s.r. modello classico;

d) cravatta in tessuto gabardine color bleu;

e) calze lunghe in pura lana bleu, tallone e punta rinforzati;

f) scarpe in pellame, color nero, interamente foderate, fondo robusto di vero cuoio, modello classico con finta mascherina e bordo interamente rotellinato;

g) cintura in vitello nero di altezza 3 cm.;

h) impermeabile color bleu in gabardine purissima lana vergine 100% modello Oxford, doppio petto, con cintura e spalline carrè.

B) *Uniforme estiva*:

a) giacca ad un petto, due bottoni, tasche a toppa, un taschino al petto, lato sinistro, tutta bacchettata sul davanti, due tasche interne, completa di bottoni civili e scudetto in

metallo con fermaglio riportante intrecciata la sigla R.P. (regione Puglia) da applicarsi sul taschino;

b) pantalone con taglio classico, senza risvolti, a due tasche trasversali, una tasca posteriore, foderato sul davanti sin sotto il ginocchio.

L'intera uniforme sarà confezionata in tessuto fresco, di grammi 280/ml., color bleu scuro. La composizione sarà di lana 50% e trevira 50% (percentuali di massima);

c) camicia di puro cotone al 100%, color azzurro scuro, manica corta, spalline, taschino e collo doppio uso;

d) cravatta in tessuto gabardine color bleu;

e) calze modello corto con elastico in puro cotone rinforzato al tallone ed alla punta, color bleu;

f) scarpe in pellame vitello nazionale, lavorazione guanto, fondo interamente in vero cuoio macello nazionale, color nero, modello mocassino.

Art. 3.

Capi di vestiario per commessi aula:

1) *Stifelius invernale*:

stifelius, pantalone e gilet, color nero.

2) *Stifelius estivo*:

stifelius, pantaloni e gilet, color nero;

confezione eseguita con tessuto fresco 3 capi, purissima lana gr. 340/50 ml. colore nero.

3) *Articoli a corredo*:

a) camicia bianca, collo attaccato, modello classico;

b) papillons in seta nera;

c) guanti bianchi in pellame;

d) calze lunghe, colore nero;

e) scarpine in pelle di vitello nero, forma classica.

Art. 4.

Capi di vestiario per commessi addetti al presidente della giunta e del consiglio regionale:

Divisa invernale:

giacca doppio petto con terminali a lancia, bottoni in metallo dorato tipo accademia zigrinati, due tasche a toppa applicate, con taschino sul lato sinistro tagliato;

pantalone modello classico senza risvolti, due tasche laterali, una tasca posteriore.

La divisa è confezionata con tessuto drappè in purissima lana color nero.

Divisa estiva:

giacca a un petto, un bottone nero di osso, due tasche a toppa applicate, un taschino sul lato sinistro;

pantalone classico, senza risvolti, due tasche laterali, una tasca posteriore.

La divisa è confezionata con tessuto fresco lana color nero.

Articoli a corredo:

camicia di colore bianco in puro cotone, modello classico con piegone sul davanti;

gallè nero modello a farfalla in tessuto misto seta raso lucido;

scarpe in vitello nero, modello mocassino, tutto liscio a pantofola, elastico intorno sulla pattina, fondocuoio;

calze nere del tipo estivo ed invernale - cintura in vitello nero.

Art. 5.

Capi di vestiario per autista e garagista: sono gli stessi previsti per il personale di cui al precedente art. 2 con le seguenti modifiche:

Autisti:

(in sostituzione dell'impermeabile) giubbotto in vitello nero, concia al cromo, confezionato con pellame di finissima scelta, chiusura con cerniera centrale dal basso all'alto, due tasche trasversali chiuse con cerniere, foderato all'interno con pelo sintetico.

tuta, confezionata con tessuto puro cotone «Massaua» color bleu, modello due pezzi composta da pantalone con due tasche applicate, giubbotto con due tasche al petto, chiusura con bottoni.

Garagisti:

tuta confezionata come sopra.

Art. 6.

Capi di vestiario per guardia giurata particolare e vigile sanitario:

Divisa invernale:

a) giacca foggia divisa militare, con due taschini al petto e due tasche laterali, chiusura con pattina, completa di spalline;

b) pantalone modello classico senza risvolti, due tasche trasversali, una tasca posteriore, foderato sul davanti sin sotto il ginocchio.

La divisa è confezionata con tessuto cardellino, pura lana, color avio;

c) camicia confezionata in tessuto Oxford, modello militare, con due taschini al petto con pattine e spalline;

d) cravatta in tessuto gabardine color bleu;

e) calze lunghe in pura lana bleu con tallone e punte rinforzate;

f) scarpe in pellame nero, interamente foderate, fondo robusto di vero cuoio, modello classico con finta mascherina e bordo interamente rotellinato;

g) cintura in vitello nero di altezza 3 cm.;

h) berretto confezionato con tessuto cardellino pura lana, color avio, con visiera;

i) impermeabile color bleu in gabardine purissima lana vergine 100%, modello Oxford, doppio petto, con cintura e spalline carrè.

Divisa estiva:

a) giacca foggia divisa militare, con due taschini al petto e due tasche laterali, chiusura con pattina completa di spalline;

b) pantalone modello classico, senza risvolti, a due tasche trasversali, una tasca posteriore, foderato sul davanti sin sotto il ginocchio.

La divisa è confezionata in tessuto fresco, lana 50%, trevira 50% color avio;

c) camicia color avio, confezionata in tessuto Oxford, modello militare con due taschini al petto con pattine e spalline;

d) cravatta in tessuto gabardine bleu;

e) calze modello corto con elastico in puro cotone rinforzato al tallone ed alla punta, color bleu;

f) scarpe in pellame vitello nazionale, lavorazione guanto, fondo interamente in vero cuoio, macello nazionale, color nero, modello mocassino;

g) cintura in vitello di altezza cm. 3;

h) berretto confezionato con tessuto fresco, lana 50%, e trevira 50% color avio, con visiera.

Art. 7.

Capi di vestiario per operaio:

a) Operai addetti a lavorazione boschiva:

Capi invernali:

due tute da lavoro in tela pesante con cerniera centrale (durata un anno);

tre maglioni di lana a collo alto (durata due anni);

due paia di calzettoni di lana pesante (durata un anno);

due paia di scarponi tipo anfibio invernale (durata tre anni);

una giacca a vento pesante impermeabile a cappuccio (durata due anni).

Capi estivi:

due completi di giacca, pantalone con berretto in tela leggera (durata un anno);

due camicie in tela leggera tipo estivo militare (durata un anno);

due paia di calzettoni di lana leggera (durata un anno);

due paia di scarponcini, tipo anfibi leggeri (durata tre anni).

Capi accessori a corredo:

un paio di guanti da lavoro, un elmetto antinfortunistico (i predetti accessori vanno sostituiti in caso di usura o per altra causa che li renda inservibili).

b) Operai addetti a reparti officine:

spetta l'assegnazione dei capi di vestiario sub a), integrati da:

due grembiuli per saldatura elettrica ad arco;

due guanti lunghi per saldatura elettrica ad arco;

due paia di occhiali di protezione bianchi a stanghetta per mole smeriglio;

due maschere antipolvere ed antivernice nitro (i predetti accessori vanno sostituiti in caso di usura o per altra causa che li renda inservibili).

c) Operai addetti a reparti prentisti - falegnami - segantini:

spetta l'assegnazione dei capi di vestiario sub a), integrati da:

un giubbotto antinfortunistico per macchine toupie;

due maschere antipolvere ed antivernice nitro;

due paia di occhiali di protezione bianchi a stanghetta per mola smeriglio (i predetti accessori vanno sostituiti in caso di usura o per altra causa che li renda inservibili).

Art. 8.

Al personale addetto ai servizi tecnici, ai centri stampa e di fotoriproduzione, oltre i capi di vestiario previsti dal precedente art. 2, spettano due camici tipo invernale in lana color nero (durata due anni) e due camici tipo estivo in cotone color nero (durata due anni).

Al personale addetto ai centri stampa e di fotoriproduzione spettano, inoltre, due paia di occhiali di cui uno del tipo varial con lenti eventualmente graduate da sostituire in caso di usura o per altra causa che li renda inservibili.

Art. 9.

Capi di vestiario per inservienti:

due camici tipo invernale in lana color verde oliva (durata due anni);

due camici tipo estivo in cotone color verde oliva (durata due anni).

Titolo II

Quantità capi di vestiario e durata

Art. 10.

La quantità e la durata dei capi di vestiario sono così stabiliti in quanto non specificatamente previsto nei precedenti articoli.

	Capi	Durata
a) uniforme invernale	2	anni 3
b) uniforme estiva	2	» 3
c) impermeabile	1	» 3
d) camicia invernale	6	» 2
e) camicia estiva	6	» 2
f) cravatta papillon o gallé	4	» 2
g) paia di calze invernali	6	» 1
h) paio di calze estive	6	» 1
i) scarpe invernali	2	» 2
l) scarpe estive	2	» 2
m) cintura	1	» 2
n) guanti	2	» 3
o) giubbotto	1	» 4
p) tuta	2	» 3

Titolo III

Prescrizioni particolari

Art. 11.

L'uniforme, il camice, la tuta, l'impermeabile, il giubbotto previsti dalla presente legge, devono riportare sul lato sinistro all'altezza del taschino sinistro la sigla R.P. (regione Puglia) intrecciata e ricamata in filo dorato.

La stessa sigla è posta sul berretto per chi è tenuto ad indossarlo.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

E' fatto obbligo al personale previsto dall'art. 1 di indossare i relativi capi di vestiario durante le ore di lavoro; gli utenti consegnatari sono, altresì, tenuti alla buona conservazione ed all'uso decoroso dei capi assegnati, con la precisazione che, in caso di anticipato deterioramento imputabile ad incuria o negligenza del consegnatario, questi devono provvedere al rinnovo a proprio carico e spese; ove non si ottemperi provvederà l'amministrazione anticipando la spesa da recuperare con ritenuta d'acconto sullo stipendio come per legge.

Il personale che ha diritto agli accessori previsti dalla presente legge, è tenuto a farne uso, declinando l'ente Regione, in caso contrario, da ogni responsabilità.

Art. 13.

I responsabili dei settori, uffici e servizi vigileranno sulla scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui all'articolo precedente, segnalando ai competenti assessorati le eventuali inosservanze ed inadempienze delle prescrizioni da parte del personale interessato per l'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari.

Art. 14.

Il personale di cui al precedente art. 1, assegnato a mansioni diverse o superiori, deve consegnare entro quindici giorni il corredo dei capi di vestiario e degli accessori all'ufficio provveditorato economato che curerà gli adempimenti di cui al successivo articolo.

Art. 15.

I capi di vestiario, le uniformi ed ogni altro accessorio dovranno, alla scadenza prevista per il relativo uso, essere riconsegnati all'ufficio provveditorato economato che curerà, secondo le disposizioni della giunta regionale, la loro alienazione o cessione gratuita in favore della C.R.I. ovvero di altri enti assistenziali.

Art. 16.

La giunta regionale è autorizzata a provvedere alla fornitura di quanto previsto dalla presente legge stipulando apposita convenzione con ditte specializzate.

Art. 17.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con l'apposito stanziamento al cap. 47 del bilancio di previsione per l'anno 1979, approvato con legge regionale numero 31 del 6 giugno 1979.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 18.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, va tenuto conto della dotazione di vestiario assegnato per effetto di precedente normativa, se ed in quanto conforme alle caratteristiche previste con le presenti disposizioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 17 luglio 1979

QUARTA

(8037)

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1979, n. 44.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 1975, n. 24. Procedure ed organi della programmazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 3 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il piano di sviluppo economico ed il piano di assetto del territorio, approvati — in una con i conseguenti provvedimenti normativi di attuazione — dal consiglio regionale, hanno efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per la Regione,

gli enti e le aziende direttamente o indirettamente dipendenti dalla Regione o da essa comunque collegati, gli enti locali per le materie delegate dalla Regione.

Il piano di sviluppo economico ed il piano di assetto del territorio danno l'indirizzo per le attività proprie degli enti locali, degli altri enti pubblici, delle aziende a partecipazione pubblica e dei privati.

Il piano di sviluppo economico non può riferirsi ad un periodo inferiore al triennio.

Art. 2.

Il secondo e il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 4 marzo 1975, n. 24, sono soppressi e vengono così sostituiti:

« La giunta deve sottoporre al consiglio regionale il piano di assetto del territorio insieme con il piano di sviluppo economico e regionale.

I piani settoriali di intervento debbono essere articolati sulla base delle indicazioni contenute nel programma regionale di sviluppo ».

Art. 3.

Al fine di assicurare il miglior coordinamento tra il consiglio regionale e la giunta, è costituito presso il consiglio regionale il comitato consiliare per il piano con il compito di esprimere pareri su tutte le questioni riguardanti la programmazione e di promuovere, d'intesa con l'assessore alla programmazione, consultazioni con gli enti locali e le forze sociali per realizzare la più ampia partecipazione al processo di programmazione.

Il comitato ha, altresì, il compito di esaminare e vagliare i documenti predisposti dalla giunta regionale relativi al piano di sviluppo economico, al piano di assetto del territorio, ai piani settoriali di intervento nonchè alle relazioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 4 marzo 1975, n. 24 e di esprimere parere al riguardo alla giunta e al consiglio regionale.

Art. 4.

Il comitato consiliare per il piano è costituito dal presidente, dai presidenti delle commissioni consiliari, dallo assessore alla programmazione e da un assessore per ciascun dipartimento designato dalla giunta nonchè dai capigruppo o loro delegati.

Gli assessori regionali di cui al primo comma hanno voto consultivo.

Gli altri assessori partecipano alle riunioni del comitato allorquando si discutono problemi di loro competenza.

Art. 5.

Il presidente del comitato viene eletto a maggioranza dal comitato tra i consiglieri regionali.

Il presidente del comitato partecipa alle consultazioni degli enti locali e delle forze sociali promosse dall'assessore alla programmazione, nell'ambito delle direttive del consiglio regionale ai sensi dell'art. 5 della legge 4 marzo 1975, n. 24.

Per l'espletamento dei propri compiti il comitato si avvale di apposito ufficio con personale del consiglio regionale nell'ambito del contingente allo stesso assegnato e, per il tramite dell'assessore alla programmazione, utilizza gli uffici e gli strumenti della programmazione.

Art. 6.

L'art. 11 della legge 4 marzo 1975, n. 24, è soppresso e viene così sostituito:

« E' costituito presso la giunta regionale il comitato tecnico scientifico per la programmazione regionale con il compito di predisporre, anche in termini di ipotesi alternative, le linee direttrici del piano di sviluppo economico e del piano di assetto del territorio nonchè dei programmi di intervento settoriale.

Il comitato tecnico scientifico ha altresì il compito di approfondire l'impostazione metodologica dei lavori di formazione, aggiornamento e verifica dei piani e di esprimere parere sulle leggi regionali di rilevanza per la programmazione economica e per la pianificazione territoriale e sulle politiche nazionali di carattere ordinario e straordinario nonchè sui rapporti di consulenza da stipularsi, anche in via continuativa, con gli Istituti universitari, enti o singoli esperti concernenti specifici lavori, di indagine, ricerca, progettazione, rilevazione ed elaborazione dei dati, attinenti la programmazione economica e la pianificazione territoriale ».

Art. 7.

Il comitato tecnico scientifico è composto da nove esperti di riconosciuta competenza, nominati con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla programmazione.

L'incarico professionale agli esperti di cui al comma precedente, ha la durata di un esercizio finanziario e può essere prorogato per altre due volte.

Nella nomina degli esperti devono essere assicurate, prioritariamente ed in modo distinto e complementare, competenze tecnico-scientifiche per le seguenti aree: 1) area economico-sociale generale e settoriale; 2) area urbanistico-territoriale; 3) area metodologico-statistica.

Il comitato tecnico scientifico, del quale fanno parte di diritto il presidente del comitato consiliare per il piano, il presidente della I commissione consiliare ed il coordinatore del settore programmazione, è presieduto dall'assessore alla programmazione o, in sua vece, dal presidente del comitato consiliare per il piano.

Gli altri coordinatori di settore, su richiesta del presidente, possono di volta in volta e per le materie ricadenti nel settore di competenza partecipare alla riunione del comitato.

Il comitato tecnico scientifico si riunisce almeno una volta al mese.

Ai servizi di segreteria del comitato si provvede con il personale del settore programmazione.

I compensi spettanti agli esperti componenti il comitato tecnico scientifico saranno corrisposti con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, in conformità delle disposizioni regionali vigenti in materia.

Art. 8.

L'art. 12 della legge 4 marzo 1975, n. 24, è integrato con il seguente comma: « Per garantire alla Regione supporti tecnici permanenti atti a fornire servizi continuativi per quanto riguarda la conoscenza della realtà economica e sociale ai fini di programmazione, la Regione provvederà a redigere un piano regionale per la ricerca e per le applicazioni informatiche, per la ricerca economica e per l'informazione socio-statistica ».

Art. 9.

Il settore programmazione è articolato nei seguenti uffici:

Ufficio del programma e attuazione del piano, con il compito di curare l'impostazione del piano di sviluppo economico e del piano di assetto del territorio, effettuare le operazioni di analisi e di verifica e provvedere alle eventuali modifiche.

L'ufficio del programma cura il coordinamento della programmazione regionale con quella nazionale. L'ufficio del programma cura, altresì, il coordinamento dell'intervento straordinario e comunitario con quello ordinario; nonchè ha il compito di seguire, anche attraverso i dipartimenti, la rispondenza dell'azione dei diversi comparti dell'attività regionale alle indicazioni dei documenti programmatici;

Ufficio del bilancio e dei rapporti con la realtà regionale, con il compito di provvedere alle necessarie analisi qualitative e quantitative per le relazioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 4 marzo 1975, n. 24, nonchè di curare il collegamento con gli enti locali, le forze sociali e culturali della collettività regionale in attuazione delle direttive del consiglio regionale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 marzo 1975, n. 24, provvedono alla raccolta e organica sistemazione di tutte le proposte, indicazioni ed osservazioni;

Ufficio statistico, con il compito di raccogliere, sistematizzare ed elaborare gli indicatori economici e sociali relativi all'attività di programmazione globale e settoriale;

Ufficio acque ed energia, con il compito di studio e di analisi dei problemi delle acque e di predisposizione dei programmi di intervento in ordine al reperimento, alla tutela e all'uso delle risorse idriche anche non convenzionali; nonchè di individuare i fabbisogni di energia, predisporre le proposte di intervento con riferimento alle fonti alternative e di seguire la realizzazione del progetto regionale di metanizzazione.

Art. 10

L'organico del personale dirigente del settore programmazione, con qualifica di settimo livello, è ampliato di altre sei unità, di cui due statistici, un econometrico, un urbanista, un agronomo, un ingegnere sistemista, da assumere con apposito pubblico concorso, da espletarsi nei modi e nei termini di legge.

Art. 11.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova copertura nelle disponibilità del bilancio pluriennale alle voci A.2.c. - Funzionamento organi regionali e C.1. - Funzionamento uffici, approvato con legge regionale n. 14 del 6 febbraio 1979, art. 4.

Per gli anni successivi gli oneri faranno carico a corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 25 luglio 1979

QUARTA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1979, n. 45.

Fusione dell'ente ospedaliero « C. Braico » con l'ente ospedaliero « A. Di Summa » di Brindisi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 3 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'emanazione del piano sanitario regionale, il presidente della Regione è autorizzato ad adottare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, i relativi provvedimenti amministrativi diretti alla fusione dell'ente ospedaliero « C. Braico » di Brindisi nell'ente ospedaliero « Di Summa », avente sede nella stessa città.

Art. 2.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero « C. Braico » viene incorporato in quello dell'ente ospedaliero « Di Summa » di Brindisi, il quale assume tutti i rapporti giuridici dell'ente suddetto esistenti al momento della pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione con decreto di fusione.

All'uopo l'amministrazione dell'ospedale « C. Braico » rassegnerà all'amministrazione dell'ospedale « Di Summa » la situazione patrimoniale analitica alla data della fusione.

Art. 3.

L'ente ospedaliero « Di Summa » di Brindisi provvederà a collocare nella propria pianta organica, ampliandola ove occorra, il personale in servizio presso l'ospedale « C. Braico » secondo la qualifica ed i livelli funzionali in godimento presso l'ente di provenienza.

Il direttore sanitario, il direttore di farmacia, il direttore amministrativo ed i responsabili degli uffici costituiti ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 27 marzo 1969, in servizio presso l'ospedale « C. Braico », sono collocati in un ruolo transitorio ad esaurimento con la qualifica rivestita, ed assumono funzioni vicarie e di coadiuvazione rispetto ai titolari dei corrispettivi posti.

Art. 4.

Fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione, la gestione è affidata al consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero « Di Summa ».

Art. 5.

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto di fusione nel Bollettino ufficiale della Regione cessa la classificazione dell'ospedale « C. Braico ».

Il relativo stabilimento sarà compiutamente utilizzato in armonia con le esigenze della programmazione sanitaria regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 25 luglio 1979

QUARTA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1979, n. 46.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979. Riporto nel 1979 dei fondi F.R.A.O. disponibili al 31 dicembre 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 3 *agosto* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1979, n. 47.

Finanziamento interventi straordinari per i comuni di Manfredonia e Monte Sant'Angelo inquinati dalla nube tossica di arsenio. Proroga dei termini per l'utilizzazione dei fondi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 3 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine per l'utilizzazione dei fondi di cui all'art. 4 della legge regionale n. 24 del 17 agosto 1977 è prorogato all'esercizio 1979.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata alla liquidazione ed al pagamento delle spese comunque sostenute o da sostenersi nel corrente esercizio dai comuni di Manfredonia e Monte Sant'Angelo, dall'amministrazione provinciale di Foggia e da altri enti, compreso l'ente Regione, per le finalità di cui alla legge regionale 17 agosto 1977, n. 24.

Art. 3.

L'onere riveniente dall'applicazione della presente legge trova copertura per L. 1.000.000.000 sul cap. 99 « Interventi straordinari nei comuni di Manfredonia e Monte Sant'Angelo inquinati da nube tossica », legge regionale 17 agosto 1977, n. 24, parte II, spesa, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 approvato con legge regionale n. 31 del 6 giugno 1979.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 25 luglio 1979

QUARTA

(8038)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792780)